

AL SIG. SINDACO DI PAVIA DI UDINE
tramite la Polizia Locale di Pavia di Udine

Oggetto: **SCRITTI DIFENSIVI EX ART. 18 LEGGE 689/81.**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ in data _____
e residente in _____ via _____
premesso che con verbale/i di accertamento di violazione amministrativa n. _____
redatti in data _____ da _____
è/sono stata/e contestata/e la/le violazione/i _____
perché _____

ai sensi dell'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, presenta la presente memoria difensiva chiedendo l'annullamento del/i predetto/i verbale/i per i seguenti motivi

MOTIVAZIONE:

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ricorrente insiste per l'annullamento della/e violazione/i in argomento per i sopra esposti motivi con conseguente archiviazione della procedura amministrativa.

In via istruttoria chiede _____

Allega:

- 1) copia del verbale contestato;
- 2) _____
- 3) _____

Data _____

Firma _____

N.B. : Art. 18 L. 689/1981 Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.